



# COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 23/03/2022

**OGGETTO:** RIACCERTAMENTO ORDINARIO (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011) E STRAORDINARIO DEI RESIDUI (DA ROTTAMAZIONE RUOLI - D.M. 14 LUGLIO 2021) AL 31 DICEMBRE 2021

L'anno duemilaventidue, addì ventitre, del mese di Marzo alle ore 11:33, in via Telematica tramite applicativo Skype secondo vigente normativa, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	FRATTAROLI ALESSANDRO	SI
VICE SINDACO	DI FILIPPO ERCOLE	SI
ASSESSORE	VALENTE RICCARDO	--

Presenti n° 2 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. BERARDINELLI ANDREA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento all'oggetto.

*Seduta svolta in videoconferenza a distanza.*

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

**Richiamato** altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) e in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario dei residui;

**Visto** l'art. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, il quale stabilisce:

- al comma 4, che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- al comma 5, che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori;
- al comma 6, che fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione;
- al comma 9, che le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

**Visto** il D.M. MEF 14 luglio 2021 che dispone le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del medesimo art. 4, del relativo scarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, cc. 5-6, D.M. 14 luglio 2021:

“5. Ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera della giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:

- a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4;
- b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
- c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);
- d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio.

6. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 5 è oggetto di un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio. In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui al comma 5, lettera c), in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall'esercizio 2022”;

**Dato atto** che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

**Considerato** che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura” che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

**Tenuto conto** che:

- a) con nota prot. n. 1634 del 11.03.2022, il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;
- c) le operazioni di variazione di cui sopra sono riepilogate nell'allegato prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera “A”;

d) gli importi degli impegni e le corrispondenti causali da re-imputare negli anni successivi ai relativi esercizi di re-imputazione mediante meccanismo dell'applicazione del Fondo Pluriennale vincolato, sono elencati analiticamente nell'allegato prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" e di seguito riportati nel seguente schema di sintesi:

<b>CHIUSURA ESERCIZIO 2021</b>			
<b>RIEPILOGO RE-IMPUNAZIONE SPESE ISCRITTE 2021 ISCRITTE A F.P.V.</b>			
<b>TITOLO DI SPESA</b>	<b>TOTALE ISCRIZIONI A F.P.V</b>	<b>Di cui re-imputati ALL'ANNO 2022</b>	<b>Di cui re-imputati NELL'ANNO 2023</b>
TITOLO I	€ 42.748,19	€ 42.748,19	€ 0,00
TITOLO II	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 42.748,19</b>	<b>€ 42.748,19</b>	<b>€ 0,00</b>

e) alla luce delle operazioni di re-imputazione di cui sopra e delle operazioni di verifica dei residui effettuati dal Servizio Finanziario in collaborazione con i Responsabili delle varie Aree, l'elenco complessivo dei residui attivi e passivi finali da conservare risultano come da prospetti riassuntivi per titoli che si allegano al presente atto sotto la lettera "A";

**Considerato** che con la presente deliberazione NON si provvede:

- a. alla cancellazione definitiva dei residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'Agente nazionale della riscossione, poiché non vi sono;
- b. alla non riduzione del Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2020);
- d. alla non cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati poiché non vi è un elenco trasmesso all'Agente della riscossione;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

- l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale prot n. 1809 in data 21.03.2022;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione favorevole, unanime e legalmente espressa

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, le variazioni agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale

approvato (2022/2024), come da prospetto allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di permettere la re-imputazione negli anni successivi degli impegni non esigibili;

2. di procedere, in attuazione a regime di costi detto “riaccertamento ordinario”, alle conseguenti re-imputazioni all’esercizio 2022 e successivi degli anni non esigibili, come da elenco analitico di cui al prospetto allegato sotto la lettera B”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, mediante il meccanismo del “Fondo Pluriennale Vincolato” che si sintetizza come segue:

<b>CHIUSURA ESERCIZIO 2021</b>			
<b>RIEPILOGO RE-IMPUNAZIONE SPESE ISCRITTE 2021 ISCRITTE A F.P.V.</b>			
<b>TITOLO DI SPESA</b>	<b>TOTALE ISCRIZIONI A F.P.V</b>	<b>Di cui re-imputati ALL’ANNO 2022</b>	<b>Di cui re-imputati NELL’ANNO 2023</b>
TITOLO I	€ 42.748,19	€ 42.748,19	€ 0,00
TITOLO II	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 42.748,19</b>	<b>€ 42.748,19</b>	<b>€ 0,00</b>

3. di dare atto che alla luce delle predette operazioni di riaccertamento e reimpegno, il Fondo Pluriennale Vincolato da applicare al bilancio 2022 risulta calcolato nel seguente modo:

Impegni 2021 cancellati in quanto riemputati al 2022	€ 42.748,19
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 42.748,19</b>
Accertamenti re imputati al 2022	€ 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese parte corrente (da iscrivere in entrata a tit. “00”)	€ 42.748,19
Fondo Pluriennale Vincolato spese in conto capitale (da iscrivere in entrata a tit. “00”)	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 42.748,19</b>

4. di dare atto che i residui che vengono conservati alla chiusura del bilancio 2021 sono riportati nell’elenco allegato al presente atto sotto la lettera “C” che si sintetizza come segue:

- Residui attivi:
  - Dalla gestione residui 2020 e precedenti € 2.849.156,72
  - Dalla gestione competenza 2021 € 3.140.378,27
  - Totale € 5.989.534,99**
  
- Residui passivi:
  - Dalla gestione residui 2020 e precedenti € 1.914.829,74

➤ Dalla gestione competenza 2021 € 3.826.881,09

**Totale € 5.741.710,83**

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 1, cc. 5-6, D.M. 14 luglio 2021, che nell'elenco dei residui attivi, non risultano iscritti accertamenti di entrata, per riscossioni relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, trasmesso dall'Agente nazionale della riscossione;

6. Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERE DELLA PROPOSTA N. 183 DI GIUNTA COMUNALE DEL 16/03/2022**

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011) E STRAORDINARIO DEI RESIDUI (DA ROTTAMAZIONE RUOLI - D.M. 14 LUGLIO 2021) AL 31 DICEMBRE 2021

---

**REGOLARITA' TECNICA** (art.49 del T.U., comma 1^. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

---

In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Basciano, lì 16/03/2022.

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

---

**REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Basciano, lì 16/03/2022

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

---

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale  
Dott. BERARDINELLI ANDREA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione

Viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno \_\_\_\_\_  
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1<sup>^</sup>, del T.U. n. 267/2000)

Verrà comunicata, in elenco, ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000).

Basciano, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. BERARDINELLI ANDREA

---

**E S E C U T I V I T A'**

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 23/03/2022,  
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Basciano, li 23/03/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. BERARDINELLI ANDREA

---